

VERBALE DI ACCORDO

In data 4 dicembre 2009

tra

- Banco Popolare, anche in nome e per conto delle società del Gruppo coinvolte;
- Alba S.p.A.

e

- le Delegazioni Sindacali di Gruppo delle OO.SS. Dircredito-FD, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Silcea, Sinfub, Ugl-Credito e Uilca

Premesso che:

- in data 15.3.2009 il Consiglio di Gestione del Banco Popolare e i Consigli di Amministrazione della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, della Banca Popolare di Sondrio e della Banca Popolare di Milano hanno approvato una complessiva operazione finalizzata a superare la situazione di difficoltà in cui versa Banca Italease S.p.A., ad assicurarne la continuità aziendale ed a consentire la riorganizzazione ed il riassetto delle sue attività da realizzarsi, all'ottenimento delle previste autorizzazioni e all'esperimento delle prescritte procedure, secondo le modalità ed i termini descritti nel comunicato stampa congiunto pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 114 del Tuf in data 15.3.2009. Conseguentemente, in data 12.5.2009 è stato pubblicato il documento dell'OPA volontaria totalitaria;
- le Organizzazioni Sindacali sono state informate (con lettera datata 3.9.2009) che le Aziende dell'ex Gruppo Banca Italease erano entrate a far parte del perimetro del Gruppo Banco Popolare;
- con l'informativa datata 1°10.2009, è stata avviata la procedura di confronto sindacale prevista dalle vigenti disposizione di legge e di contratto in merito alle operazioni connesse al citato riassetto del ex Gruppo Banca Italease;
- con la medesima informativa, ai sensi dell'art. 47 della legge n°428 del 29.12.1990, è stata attivata la prevista fase di consultazione e contrattazione in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati;
- le Parti, in relazione alle ricadute determinate dai processi riorganizzativi in argomento sul Personale coinvolto nel corso degli incontri svoltisi, hanno convenuto di disciplinare le ricadute sul Personale delle operazioni citate alla lettera A), punti 1), 2) e 3) della medesima informativa. Con riferimento alle operazioni di riorganizzazione menzionate alla lettera A) punto 4) e alla lettera B) della citata informativa, le Parti, con lo scambio di corrispondenza del 16 e 21.10.2009, hanno convenuto che il confronto verrà avviato attraverso l'inoltro di specifiche informative;

[Handwritten signatures and initials]

SINFUB
[Handwritten signature]

FIBA Cisl
[Handwritten signature]

UGL CREDITO
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- in data 30.6.2007 è stato firmato un accordo per la gestione delle ricadute sul Personale connesse al processo di costituzione del Gruppo Banco Popolare e con lettera datata 10.6.2009 il Banco Popolare ha fornito alle proprie Delegazioni di Sindacali di Gruppo indicazioni formali in merito al tema dell'occupazione;
- in data 18.11.2009, le Parti hanno convenuto di prorogare al 30.11.2009, a tutti gli effetti, il termine finale della procedura di confronto sindacale,

le Parti ad esito delle citate fasi di confronto,

hanno convenuto quanto segue:

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

A. Trasferimenti del rapporto di lavoro relativi alle operazioni indicate alla lettera A, punti 1, 2 e 3 della lettera 1°10.2009 - trattamenti economici e normativi

Dalla data di decorrenza dei trasferimenti dei rami d'azienda indicati in premessa, il rapporto di lavoro del Personale coinvolto in detti trasferimenti, prosegue senza soluzione di continuità - ai sensi e per gli effetti dell'art.2112 c.c. - presso le rispettive Aziende cessionarie.

Al fine di rappresentare i passaggi dei rapporti di lavoro del Personale interessato dai trasferimenti di Azienda, vengono elencati nell'accluso allegato A (che costituisce parte integrante del presente accordo), da un lato, l'Azienda, l'unità operativa e la sede di provenienza e, dall'altro, l'Azienda, l'unità operativa e la sede di destinazione nonché il numero delle risorse interessate da ciascun trasferimento.

A partire dalla medesima data, nei confronti del citato Personale continuano a trovare applicazione:

- il CCNL del credito;
- i trattamenti economici e normativi in vigore presso la Società cedente, sino a quando non saranno stipulati nuovi accordi presso le Società cessionarie, fatto salvo quanto espressamente stabilito dal presente accordo e indicato ai punti successivi.

Dichiarazioni delle Aziende

Le Società Alba e Release chiederanno l'adesione all'Abi

Gli organici delle aziende di cui trattasi (Alba, Release e Factorit) risultano coerenti e funzionali con le attività oggetto delle cessioni.

Chiarimento a Verbale

Il Banco Popolare dichiara che Alba, unitamente con le altre società di leasing del Gruppo, sarà una delle Aziende di riferimento per la canalizzazione delle nuove attività e dei nuovi contratti di leasing da parte delle Banche Reti del Gruppo

FB/HP

Me
Mariani

SIAFVA

FABO
FIBA CIL

JULGA
Della della
Manno

AB

AB

AB

St

Si conferma altresì che Alba S.p.A. collocherà i propri prodotti attraverso il canale bancario, prevalentemente rappresentato dalle reti distributive del Banco Popolare, della Banca Popolare dell'Emilia Romagna e della Banca Popolare di Sondrio.

A tutto il Personale interessato dalle operazioni in argomento, viene garantito il mantenimento del medesimo inquadramento e del livello retributivo che risultano acquisiti alla data dell'operazione, con salvaguardia dei trattamenti individuali di miglior favore, secondo le norme stabilite al momento del loro riconoscimento.

Al fine di preservare e valorizzare le professionalità acquisite, il Personale verrà adibito alle medesime mansioni ovvero a mansioni equivalenti nel rispetto delle vigenti disposizioni legali e contrattuali. Gli interventi di riconversione e riqualificazione professionale saranno attuati con il supporto di specifici interventi formativi ed accedendo alle forme di finanziamenti della formazione a tal fine previste (FBA, Fondo di solidarietà, etc.).

Viene, inoltre, riconosciuta la completa anzianità maturata alla data del trasferimento del rapporto di lavoro ai fini dell'applicazione di tutti istituti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e di quella dell'azienda di provenienza, nonché dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto, in coerenza con le previsioni dell'art. 2112 c.c..

Ai fini dei c.d. "premi di fedeltà", l'anzianità effettiva di servizio individualmente maturata presso la società cedente verrà riconosciuta per intero e a tutti gli effetti come maturata presso la società cessionaria.

Per quanto concerne le ferie, le ex festività e l'accantonamento in banca delle ore individualmente maturati sino alla data dei trasferimenti, la società cessionaria subentrerà in tutte le posizioni alla società cedente. Il TFR maturato sino alla suddetta data verrà trasferito dalla azienda cedente alla cessionaria.

Al Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il contratto in essere presso la Società cedente sarà mantenuto con le stesse condizioni e la medesima articolazione di orario.

Chiarimento a verbale

Viene confermata, in particolare, l'applicazione ai destinatari dell'art.10 dell'accordo 6.11.2006 relativo alla fusione per incorporazione di Leasimprea S.p.A. in Banca Italease.

* * *

Disposizioni riguardanti tutto il Personale delle Aziende dell'ex Gruppo Banca Italease

B. Mobilità territoriale

Le Aziende firmatarie confermano, anzitutto, che le operazioni indicate alla precedente lettera A, non costituiscono di per sé motivo per modificare gli attuali ambiti di collocazione territoriale delle risorse umane interessate.

SINFUA

FABI

DIUCA
 ...
 ...

FINA CIV

MRUmo

ST

FBIAP

MW

Leo

...

A

Qualora nelle diverse fasi di riorganizzazioni si dovessero rendere necessari specifici interventi di mobilità territoriale, le Aziende si impegnano a contenere il più possibile gli spostamenti, sia in relazione al numero degli addetti coinvolti, sia in relazione alle distanze territoriali. Le Aziende pertanto, nell'obiettivo di rendere compatibili quanto più possibile le esigenze aziendali con quelle degli interessati, favoriranno come prioritari i seguenti principi:

- a) accogliimento di domande volontarie di trasferimento, privilegiandole per ruoli compatibili rispetto alle nuove assunzioni;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse mediante l'utilizzazione delle professionalità esistenti;
- c) trasferimento dell'attività rispetto alla mobilità territoriale delle risorse umane;
- d) consenso e condivisione degli interessati.

E' peraltro necessario il consenso al trasferimento per:

- portatori di handicap e come tali riconosciuti dalla vigente normativa di legge (L.104/92);
- genitori o familiari che assistano con continuità un parente od un affine (entro il terzo grado) convivente, handicappato e come tale riconosciuto dalla vigente normativa di legge (L.104/92);
- personale femminile in gravidanza o con figli di età inferiore a 3 anni.

C. Previdenza Complementare

In materia di previdenza complementare, vengono confermati gli attuali livelli di contribuzione aziendale contrattualmente stabiliti e, inoltre, viene garantita la possibilità di mantenere l'iscrizione al regime di previdenza complementare di appartenenza alle medesime condizioni applicate alla data del trasferimento

Le Aziende cessionarie si impegnano a tal fine a continuare la contribuzione verso le seguenti forme di previdenza complementare alle quali risulta iscritto il Personale interessato (Fondo di Previdenza Integrativa Gruppo Banca Italease, Aletti Gestielle Sgr, Previbank, Previgem, FIBE).

Entro il 30.6.2010 le Organizzazioni Sindacali e le Aziende si incontreranno, nelle competenti sedi, per definire:

- le modalità per l'eventuale confluenza nell'ambito di un sistema di previdenza complementare del Gruppo Banco Popolare per il Personale proveniente da società dall'ex Gruppo Italease e permanente nel perimetro del Gruppo BP;
- le modalità per l'eventuale trasferimento delle posizioni individuali allo specifico regime di previdenza complementare applicabile al Personale confluito in Alba;
- la possibilità di mantenere l'iscrizione alle attuali forme pensionistiche di appartenenza anche attraverso eventuali accordi collettivi nonché apportando, laddove necessario, modifiche regolamentari del Fondo interno Italease.

FB AP

SINFUB

FABI

FIBA CISE
Sintesi

DILCA
Cassa di Risparmio di Alba

Manno
Bendoli

GR
et

Chiarimento a Verbale

Resta confermata, in particolare, la vigenza della previsione di cui all'Accordo 16.5.2008, Sezione I "PREVIDENZA INTEGRATIVA".

D. Assistenza sanitaria integrativa

In materia di assistenza sanitaria integrativa, per l'anno 2010 viene garantito il mantenimento dell'attuale copertura sanitaria alle medesime condizioni per tutto il Personale proveniente dalle Aziende dell'ex Gruppo Italease.

Entro il 30.6.2010 le Aziende e le Organizzazioni Sindacali si incontreranno, nelle competenti sedi, per definire le successive coperture sanitarie.

Chiarimento a verbale

Con particolare riferimento alle fasi di confronto menzionate ai precedenti punti C e D per le Aziende dell'ex gruppo Banca Italease (ivi comprese Release e Alba) la delegazione sindacale potrà essere costituita così come previsto dal 4° e 5° comma dell'art.26 del CCNL 8.12.2007.

E. Premio Aziendale per l'esercizio 2009

Con riferimento al Premio aziendale per l'esercizio 2009, vengono confermati ai dipendenti delle Aziende dell'ex Gruppo Banca Italease gli importi, i criteri e le modalità di erogazione previsti per il Premio relativo all'esercizio precedente, in base all'inquadramento ricoperto al 31.12.2009.

F. Condizioni di conto corrente e finanziamenti

Tutto il Personale interessato alla cessione ai sensi del punto A) del presente Accordo, potrà mantenere le condizioni di conto e di finanziamento attualmente in essere.

Il Personale delle società dell'ex Gruppo Italease che rimarrà nell'ambito del Gruppo Banco Popolare potrà accedere alle condizioni di conto e finanziamento previste per i dipendenti in servizio presso il medesimo Gruppo, inclusa la portabilità prevista nell'accordo 8.3.2007, alla condizione che accenda un rapporto di conto con una delle Banche Reti sul quale deve far accreditare il proprio stipendio.

Dichiarazione a Verbale

Con particolare riferimento al Personale di Alba, l'Azienda stipulerà specifiche convenzioni con le Banche socie, al fine di assicurare condizioni e trattamenti su conti correnti e finanziamenti, compresi i mutui ipotecari, di miglior favore rispetto a quelli della clientela.

G. Banca Italease e Società da essa controllate (Banca Italease, Mercantile Leasing, Factorit, Italease Network, Itaca Service, Italease Gestione Beni, Release)

Ad esito delle succitate operazioni di cessione di rami d'azienda, Banca Italease e le Società da essa controllate proseguiranno lo svolgimento della propria attività attraverso la gestione della parte del portafoglio crediti riveniente dai contratti in

FBA

SINFUS

FABI

MILCA

EA

essere, non oggetto di cessione. Le strutture di Banca Italease e delle Società da essa controllate, risultanti dopo le operazioni descritte al precedente punto A), sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente accordo. Nell'allegato le risorse interessate sono rappresentate con indicazione dell'Azienda, dell'Unità operativa e della sede di lavoro, nella fase di partenza e nella fase di destinazione.

Nei confronti del Personale che rimarrà a far parte delle predette Aziende continuano a trovare applicazione i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione aziendale in vigore presso l'Azienda medesima sino a quando non saranno stipulati nuovi accordi, tenuto conto di quanto previsto con il presente accordo (e, in particolare, alle lettere B, C, D, E e F).

Chiarimento a verbale

Viene confermata, in particolare, l'applicazione ai destinatari dell'art.10 dell'accordo 6.11.2006 relativo alla fusione per incorporazione di Leasimprea S.p.A. in Banca Italease.

H. Accordi 16.5, 12.9 e 4.12.2008 dell'ex Gruppo Banca Italease. Accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà

Le Società dell'ex Gruppo Banca Italease, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, confermano l'applicazione degli accordi sottoscritti il 16.5, 12.9 e 4.12.2008 in materia di accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà del Settore del Credito (art.5, 1° comma, lett. b), del D.M. n.158 28.4.2000).

In attuazione degli accordi sopra indicati, il personale ceduto ad Alba S.p.A. che abbia presentato domanda di adesione entro i termini stabiliti vedrà perfezionarsi la risoluzione del rapporto di lavoro da parte della Società cessionaria, secondo termini, condizioni, regole e modalità stabiliti dai suddetti accordi che continueranno pertanto a trovare applicazione presso Alba s.p.a esclusivamente nei confronti del personale ceduto che, risultando in possesso dei requisiti ivi previsti, si sia avvalso entro i termini prescritti della relativa disciplina.

Precisazione a verbale

Le risorse in attesa di accedere alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà, che confluiranno in Alba sono in totale 5.

I. Trattamento del personale proveniente da aziende dell'ex gruppo Banca Italease che trasferirà o ha già trasferito il proprio rapporto di lavoro presso altre Aziende del Gruppo Banco Popolare

A seguito delle operazioni suindicate alla data del 1° gennaio 2010 risulteranno all'interno degli organici del gruppo Banco Popolare circa 600 risorse dipendenti dalle Società dell'ex Gruppo Banca Italease.

Le eventuali reciproche esigenze di ricollocazione individuale di lavoratori proveniente da società dell'ex gruppo Banca Italease in altre Aziende del Gruppo

FB
MA
GA

SINFUB
[Signature]

FABBI
[Signature]

LUCA
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Banco Popolare potranno essere soddisfatte attraverso lo strumento della cessione del contratto ex art.1406 c.c. con le tutele previste dall'art.2112 c.c., con mantenimento dell'inquadramento rivestito, dell'anzianità e del trattamento economico complessivo acquisito e con applicazione delle normative vigenti presso le società cessionarie.

In particolare, si precisa che:

- il Premio aziendale per gli esercizi a partire dall'anno 2010, sarà corrisposto sulla base della normativa in vigore presso l'Azienda di destinazione secondo le condizioni, i criteri e le modalità applicati presso la medesima Azienda di destinazione (con riconoscimento dei trattamenti propri del Personale di nuova assunzione);
- sarà riconosciuto il livello di contribuzione alla previdenza complementare previsto per i dipendenti neo assunti dagli accordi vigenti presso l'Azienda di destinazione, con la salvaguardia dei trattamenti di miglior favore;
- la copertura sanitaria sarà quella prevista presso l'Azienda di destinazione.

Chiarimento a verbale

Le disposizioni di cui al presente punto trovano applicazione – salvo condizioni di miglior favore - anche nei confronti delle risorse che nel corso del 2009 hanno risolto il loro rapporto di lavoro con una delle società dell'ex Gruppo Italease e contestualmente instaurato un nuovo rapporto di lavoro con una delle società del Gruppo Banco Popolare.

J. Successive fasi attuative della revisione organizzativa dell'ex Gruppo Banca Italease e/o successive operazioni societarie.

Il Banco Popolare e le rispettive Organizzazioni Sindacali hanno condiviso, con lettere del 16 e 21.10.2009, l'opportunità di attivare il confronto in merito alle ulteriori fasi riorganizzative (di cui alla lettera A) punto 4 e lettera B dell'informativa), attraverso l'inoltro di specifiche informative nel rispetto dei tempi e delle modalità definiti dalle vigenti disposizioni in materia.

A tal fine, convengono altresì sulla necessità di svolgere il confronto sindacale avendo costante attenzione alla valorizzazione del patrimonio umano e professionale delle risorse coinvolte e convengono, inoltre, che per agevolare il dialogo fra le Parti e la individuazione di soluzioni idonee, trovino applicazione anche le previsioni di cui all'accordo 26.6.2007.

Le Parti convengono che, nella definizione delle intese connesse alla fasi di cui al presente punto, si prenderanno a riferimento, per la gestione delle eventuali ricadute sul Personale, i contenuti e i principi dell'Accordo Quadro 30.6.2007, in coerenza con quanto previsto dall'art.5 del medesimo accordo, anche al fine, nel caso di tensioni occupazionali, di ricercare idonee soluzioni e non disperdere il patrimonio umano e professionale.

Le Parti precisano altresì che una particolare attenzione verrà dedicata alla definizione di una normativa specifica in materia di:

- percorsi formativi tesi alla riconversione e riqualificazione professionale;

[Handwritten signature]

SINFUS

FABI

UICCA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- accesso delle risorse soggette a riconversione professionale verso i percorsi di ruoli e sviluppo della rete commerciale.

Chiarimento a verbale

Vengono confermate le previsioni dell'accordo quadro del 30.6.2007 nei confronti dei dipendenti del Gruppo Banco Popolare già destinatari dell'accordo medesimo.

K. Fasi di verifica nell'ambito del Gruppo Banco Popolare

La gestione e la verifica dell'applicazione del presente accordo verranno effettuate, per quanto di propria competenza, dalla Delegazione di Gruppo, con cadenza quadrimestrale. La prima di tali verifiche si terrà entro il 31 marzo 2010.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo sarà sottoposto alla ratifica da parte dei rispettivi competenti organismi.

Banco Popolare

anche in nome e per conto delle Società del Gruppo coinvolte

Alba S.p.A.

DIRCREDITO - FD

FABI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SILCEA

SINFUB

UGL-Credito

UILCA

[Handwritten signatures and names of representatives for each organization listed on the left, including names like Felice, Marco, Giuseppe, etc.]